Codice DB1016

D.D. 1 ottobre 2014, n. 274

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Bianca". Proponente: AFV "La Bianca". Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 30 luglio 2014 (prot. n. 9986/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Bianca":

l'Azienda Faunistica Venatoria "La Bianca" è interessata dalla presenza della ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira" individuata ai sensi della Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli" per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali. In particolare tale ZPS riveste un'importanza significativa come sito di riproduzione per numerose specie ornitiche legate al bioma alpino (tra cui il gipeto e l'aquila reale) e come area di rilevanza internazionale per la migrazione delle specie di rapaci;

la Relazione inviata dal proponente riguarda unicamente il prelievo venatorio della tipica fauna alpina (pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e lepre variablie). Tali specie sono oggetto di prelievo nella totalità del territorio venabile che ricade all'interno del sito Natura 2000 in oggetto;

dall'analisi della documentazione, si rileva che solo per tutte le specie di galliformi alpini (pernice bianca, coturnice e fagiano di monte) sono disponibili dati di censimento riconducibili a popolazioni ricadenti all'interno della ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira";

relativamente alla specie lepre variabile, si evince che il proponente ha fornito i soli dati relativi ai piani di abbattimento;

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." Così come modificata dalla DGR 22-368 del 29/09/2014.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della 1.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione."

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Bianca" sulla tipica fauna alpina, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.", che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti e raccomandazioni:

RACCOMANDAZIONI:

• ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di "registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici";

DIVIETI:

- 1) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato l'abbattimento di esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*) all'interno della ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira", in quanto in assenza dei dati di presenza non risulta possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tale specie;
- 2) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera t) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4 per il prelievo del cinghiale in tutti i SIC e ZPS di cui all'oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Vincenzo Maria Molinari